



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 230 DEL 3 MAGGIO 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'1 e 2 maggio 2012 - Diciassettesima giornata ritorno

Catania-Bologna 0-1
Cesena-Udinese 0-1
Chievo Verona-Roma 0-0
Fiorentina-Novara 2-2
Genoa-Cagliari 2-1
Juventus-Lecce 1-1
Lazio-Siena 1-1
Milan-Atalanta 2-0
Napoli-Palermo 2-0
Parma-Internazionale 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 maggio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 122

230/655

1) SERIE A TIM

Gare dell'1 e 2 maggio 2012 – Diciassettesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Gara Soc. FIORENTINA – Soc. NOVARA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 9,19 odierne) circa la condotta tenuta al 31° del primo tempo dall'allenatore **Delio Rossi** (Soc. **Fiorentina**) nei confronti del calciatore **Adem Ljajic** (Soc. **Fiorentina**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, l'allenatore viola aveva provveduto alla sostituzione del calciatore n. 22 che, uscito dal terreno di giuoco, nell'accomodarsi in panchina, non accettando evidentemente tale decisione, gli rivolgeva un ironico e provocatorio applauso, presumibilmente accompagnato da parole altrettanto non gradite.

Il Rossi si lanciava repentinamente sul proprio calciatore, afferrandolo con il braccio sinistro e colpendolo ripetutamente con il braccio destro al volto, fintantoché alcuni collaboratori riuscivano, sia pure a fatica, ad allontanarlo dallo Ljajic.

Il tecnico riprendeva quindi a svolgere la sua funzione e la gara proseguiva regolarmente senza alcun intervento da parte dell'Arbitro che, su richiesta di questo ufficio, dichiarava (e-mail ricevuta alle ore 11,52 odierne) di "non aver visto quanto accaduto".

Le immagini televisive, puntualmente e dettagliatamente confermate da quanto relazionato dai collaboratori della Procura federale, evidenziano quindi una condotta inconsulta, tanto violenta quanto imprevedibile, la cui gravità non può essere attenuata dalla tensione emotiva generata da una delicata fase agonistica.

P.Q.M.

delibera di infliggere all'allenatore **Delio Rossi** (Soc. **Fiorentina**) la sanzione della squalifica per **tre** mesi.

* * * * *

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Catania-Fiorentina-Lazio-Milan-Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della propria squadra grida e cori costituenti espressione di discriminazione etnica; per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, indirizzato cori insultanti nei confronti delle forze dell'ordine; entità della sanzione attenuata ex 13 comma 1 lettere a) e b), per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGOSTINI Alessandro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BIAVA Giuseppe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CARROZZIERI Moris (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

FERNANDEZ Federico (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

KONE Gkergki Panagiotis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MURIEL FRUTO Luis Fernando (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PORTANOVA Daniele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SANTACROCE Fabiano (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SPOLLI Nicolas Federico (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

GUANA Roberto (Cesena)

NONA SANZIONE

MORGANELLA Michel (Novara)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)

OLIVERA DA ROSA Ruben (Fiorentina)

TOTTI Francesco (Roma)

SESTA SANZIONE

BONUCCI Leonardo (Juventus)

DOMIZZI Maurizio (Udinese)

GAGO Fernando Ruben (Roma)

LAZZARI Andrea (Fiorentina)

RIGONI Luca (Chievo Verona)

QUINTA SANZIONE

GARCIA Santiago (Novara)

MAICON Sisenando Douglas (Internazionale)

OBODO Christian (Lecce)

PASQUAL Manuel (Fiorentina)

ROSSI Andrea (Siena)

SARDO Gennaro (Chievo Verona)

VON BERGEN Steve (Cesena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

LABRIN CANDIA Carlos Alfredo (Palermo)

MAGGIO Christian (Napoli)

OBI Joel Chukwuma (Internazionale)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa)

VALDEZ DIAZ Jose Angel (Roma)

SECONDA SANZIONE

BOLZONI Francesco (Siena)

CAMPORESE Michele (Fiorentina)

GEMITI Giuseppe (Novara)

PRIMA SANZIONE

CAPUCHO NEVES Jedaias (Novara)

MARQUES MARTINEZ Jose Fernando (Parma)

URIBE HINCAPIE Fernando (Chievo Verona)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

DELVECCHIO Gennaro (Lecce)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 MAGGIO 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta